**DIREZIONE REGIONALE**

**A2100A COORDINAMENTO POLITIHCE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**A2106B Sport e tempo libero**

**LEGGE REGIONALE del 26.01.2009, n. 2 e s.m.i.**

***“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”***

SCHEMA TIPO DI GARANZIA

PER RICHIESTA DELL’EROGAZIONE DEL 50/100% DEL CONTRIBUTO CONCESSO IN ANTICIPAZIONE

NB: "Le garanzie possono essere prestate da banche autorizzate iscritte all’Albo e da intermediari finanziari vigilati iscritti all’Albo Unico ex art. 106 TUB, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, ovvero da imprese di assicurazione iscritte all’IVASS e autorizzate all’emissione di polizze fideiussorie. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri e le imprese di assicurazione straniere che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica Italiana”.

*Fac simile*

**GARANZIA A PRIMA RICHIESTA BANCARIA/ASSICURATIVA N.**

Oggetto: Garanzia a prima richiesta a favore di Regione Piemonte a garanzia della quota di contributo a fondo perduto a titolo di anticipazione (pari al 100% dell’importo totale concesso), per l’importo di €       - L.R. 2/2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”.

**PREMESSO**

• che la Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna” ha definito gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed ha individuato le tipologie di intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali; che con successiva D.G.R. n.31 – 5342 del 8.7.2022, la Giunta regionale ha definito, per l’anno 2022, le priorità di intervento per i progetti presentati;

• che       (Contraente), Codice Fiscale      , Partita IVA      , ha presentato domanda di sovvenzione a valere sulla predetta L.R. 2/2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna” in relazione alla D.D. n.196 del 3 agosto 2022 “Apertura termini e approvazione delle modalità per la presentazione delle domande di contributo a sostegno di investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica”;

• che il suddetto Bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto per investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica;

• che con D.D. n.6 del 19 gennaio 2023 ha approvato l’assegnazione dei contributi a sostegno delle spese per le revisioni degli impianti di risalita (Categoria B) sostenute dalle Microstazioni e dalle Grandi Stazioni sciistiche;

• che con la predetta D.G.R. n.31 – 5342 del 8.7.2022, la Regione Piemonte ha autorizzato la Direzione regionale competente ad avvalersi del supporto tecnico ed organizzativo fornito da Finpiemonte S.p.A. - società regionale in “House Providing” - per le attività strumentali e connesse alla gestione e all’erogazione dei fondi;

• che la Regione Piemonte sempre con D.D. n.6 del 19 gennaio 2023 ha concesso al Contraente, per la realizzazione del progetto denominato “     ” un contributo complessivo di €      ;

• che l’allegato alla D.D. 6 del 19 gennaio 2023 “Modalità di erogazione dei contributi assegnati (Bando cat B 2022) ai sensi della D.G.R. 31-5342 DEL 8/7/2022”, prevede la possibilità per il Contraente di ottenere l’erogazione di un’anticipazione sul contributo concesso da Finpiemonte, di un importo fino al       dell’ammontare del contributo stesso previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, alle condizioni sotto riportate. Vista la circolare ISVAP n. 110 del 27/02/1989.

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

La sottoscritta Banca/Compagnia assicurativa     [[1]](#footnote-1) , (“Garante”) con Sede Legale e Direzione Generale in       via      , C.F. e P.IVA      , rappresentata in questo atto da      , nato a      , il      , C.F.      , in qualità di      , in virtù di      , con la presente si costituisce garante nell'interesse del Contraente ed a favore di Regione Piemonte, fino alla concorrenza di €       di cui:

* €       pari al      % del contributo concesso e di cui viene richiesta l’anticipazione;
* €      a titolo di interessi determinati nella misura forfettaria massima del 15% del contributo anticipato.

La garanzia assicura il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Contraente con l’accettazione del contributo concesso da Regione Piemonte ed in particolare viene prestata:

a) a garanzia della completa realizzazione del progetto e del regolare adempimento degli obblighi assunti dal Contraente con l’accettazione del contributo erogatogli da Finpiemonte, a valere sul Bando di cui in premessa;

b) a garanzia della restituzione, nel caso in cui la spesa finale sostenuta sia inferiore a quella prevista e ammessa a contributo, della differenza tra il contributo approvato in fase di rendicontazione e quello già corrisposto, maggiorato degli interessi, nonché della restituzione integrale o parziale del contributo, maggiorato degli interessi, come conseguenza della violazione degli obblighi assunti dal Contraente debitore. Gli interessi saranno calcolati applicando il tasso legale vigente alla data di erogazione per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data del provvedimento di revoca totale o parziale, ma non potranno comunque superare l’importo forfettario sopra determinato. L'ente erogatore si riserva di escutere direttamente il beneficiario del contributo per il recupero di eventuali interessi eccedenti la misura sopra indicata.

La presente garanzia è regolata dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - Il Garante presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presente garanzia a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., restando obbligato in solido con il Contraente. La presente resterà efficace, in deroga all'art. 1955 cod. civ., anche nel caso in cui, per fatto di Regione Piemonte, non potesse aver luogo la surrogazione del garante nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima.

Art. 2 - Le obbligazioni assunte dal garante col presente atto sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei suoi successori o aventi causa. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1939 cod. civ., la presente garanzia rimarrà valida ed efficace anche in caso di nullità od invalidità dell’obbligazione principale garantita.

Art. 3 - Il Garante avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del Contraente e, in particolare, informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con Finpiemonte e Regione Piemonte. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, Regione Piemonte è comunque tenuta a richiesta del Garante, a comunicare entro i limiti di importo stesso garantito, l’entità delle esposizioni complessive del Contraente, quale ad essa risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del Garante del consenso scritto del Contraente principale, ulteriori informazioni concernenti l’esposizione stessa.

Art. 4 - I diritti derivanti alla Regione Piemonte dalla garanzia restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente, senza che essa sia tenuta ad escutere il Contraente o il Garante medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., che qui si intende derogato.

Art. 5 - Il Garante sarà tenuto, a semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. di Regione Piemonte, a versare l’importo che da essa verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita garanzia di €      , oltre interessi, entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. A Regione Piemonte non può essere opposta alcuna eccezione o contestazione da parte del Garante, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall’art. 1945 del cod. civ.

Art. 6 - La garanzia è emessa ai soli fini del calcolo del premio per un periodo pari alla durata delle attività per le quali è stato concesso il contributo e dunque fino al       (data di ultimazione delle attività). La garanzia si intende automaticamente e tacitamente prorogata per periodi di       mesi in       mesi, fino alla comunicazione di svincolo da parte di Regione Piemonte di cui al successivo articolo 7Art. 7 - La presente fidejussione ha validità fino al ricevimento da parte del Garante della comunicazione di svincolo consistente in una espressa dichiarazione liberatoria scritta da parte di Regione Piemonte, attestante che, a seguito di approvazione della documentazione allegata alla rendicontazione finale del progetto, nulla dovrà essere restituito dal contraente a Regione Piemonte.

Art. 8 - Il mancato pagamento dei premi da parte del Contraente non potrà essere opposto a Regione Piemonte.

Art. 9 - In caso di anticipato svincolo della garanzia, rispetto alla scadenza originaria o come prorogata ai sensi del precedente art. 6, il Garante è tenuto a rimborsare al Contraente l’eventuale costo della garanzia per il periodo di mancata copertura.

Art. 10 - Il Garante assume a proprio carico ogni imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale applicabile in relazione alla conclusione e all'esecuzione del presente contratto di garanzia e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

Art. 11 - La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Luogo, data

Il Garante Il Contraente

……………………………… …………………………………….

NB: il contratto deve essere restituito con firma digitale del Garante tramite pec o con altre modalità che consentano di accertare la validità e la provenienza del documento. Si richiedere inoltre l’attestazione dei poteri di firma del Garante.

Il Garante approva specificamente le seguenti clausole: art. 1 (rinuncia ad eccepire le eccezioni di cui agli art. 1955 c.c.); art. 4 (deroga art. 1957 c.c.); art. 5 (pagamento a semplice richiesta scritta e senza eccezioni con deroga al art. 1945 c.c.); art. 11 (foro esclusivo).

Il Garante

1. 1 Indicare, unitamente al nominativo della Società, gli estremi di iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’IVASS [↑](#footnote-ref-1)